



COMUNE DI BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

Deliberazione n. 6
del 22/03/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2019

L'anno **2019** addì **ventidue** del mese di **Marzo** alle ore **19:00** in **BRENTINO BELLUNO**, nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo comunale, premesse le formalità di legge si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di 1a convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	MAZZURANA ALBERTO	X	
2	ZANGA MASSIMO	X	
3	CRISTOFORETTI STEFANO	X	
4	AGNELLINI MARTA	X	
5	CASTELLETTI SEBASTIANO	X	
6	DALL' ORA MARCO	X	
7	VERONESI TIBERIO	X	
8	RUBINACCIO ALESSANDRO		X
9	ASILEPPI VIRGILIO		X
10	CASTELLETTI BEATRICE		X
11	SCALA ALESSANDRO	X	

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott. ORONZO CAMASTA.

Il Sig. MAZZURANA ALBERTO nella qualità di Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio a discutere e deliberare sulla proposta di cui all'oggetto sopraindicato, depositata agli atti e disponibile presso gli Uffici comunali unitamente ai relativi allegati.

Il Presidente apre la discussione, illustrando l'allegata proposta di deliberazione all'ordine del giorno, avente ad oggetto APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2019, ed i relativi allegati.

Dopo l'esposizione del Sindaco, non si registrano altri interventi.

Ultimata la discussione nonché la disamina della proposta di deliberazione e dei suoi allegati, si passa alla votazione.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione in oggetto, unitamente ai relativi allegati;

UDITO l'intervento del Sindaco in merito alla esposizione della suddetta proposta di deliberazione e dei suoi allegati;

PRESO ATTO che all'esposizione del Sindaco non sono seguiti interventi da parte dei Consiglieri presenti;

PREMESSO che l'art. 1, comma 639 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito dal 01 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ATTESO che l'imposta Unica comunale è composta da:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali;
- la tassa sui rifiuti (TARI), componente della IUC relativa al servizio rifiuti, destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), componente della IUC relativa ai servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.

DATO ATTO che l'art.1, comma 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, istitutivo con decorrenza 1.1.2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

RICHIAMATI in particolare i commi dal 639 al 668, dell'art. 1, della legge 147/2013, che disciplinano la componente TARI della IUC, così come modificati dalla Legge 2.5.2014, n.68, di conversione con modificazioni, del D.L. 6.3.2014, n.16;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

VISTO che l'art.1, della Legge 147/2013, prevede che:

1. al comma 651 nella commisurazione delle tariffe il Comune tenga conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al DPR 158/1999;
2. al comma 682: con Regolamento il Comune determina la disciplina della TARI;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 09/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, all'oggetto "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)";

ATTESO che l'art.1, comma 654, della citata Legge 147/2013, prevede che in ogni caso sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del*

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- anche l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine, innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 ha differito al 28-02-2019 il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della Regione siciliana.
- Visto il decreto ministeriale del 25.01.2019 per l'ulteriore differimento dell'approvazione del bilancio degli enti locali al 31.03.2019;
- l'art.1, comma 683, della Legge 147/2013 che stabilisce “*Il Consiglio Comunale deve approvare ... omissis ... le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale*”;
- il Piano Finanziario anno 2019 del servizio gestione rifiuti, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 in data 22.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, comprendente i costi di cui all'art. 15, del D. Lgs n. 36/2013;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, continua ad applicarsi il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D. Lgs. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffari e relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni.

TALE pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014 con la quale è stata comunicata l'attivazione, a decorrere dal 03 marzo 2014, della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe in materia di imposta unica comunale (IUC) attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, secondo il quale “*L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali*”;

ESAMINATO il Piano Finanziario degli interventi relativi alla gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2019, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 in data 22.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, allegato in atti al presente atto deliberativo;

VERIFICATO come il costo del servizio per l'anno 2019, risultante dal suddetto Piano

Finanziario ammontanti ad Euro 200.282,45;

RITENUTO di procedere all'approvazione dei criteri dei parametri per la definizione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani anno 2019;

RILEVATO che, per quanto concerne le determinazioni previste in merito alle voci di costo ai fini dell'attribuzione della quota di percentuale della parte da coprire con la quota fissa e della parte da coprire con la quota variabile, si è ritenuto di considerare una quota di percentuale pari al 5% riferita ai costi dei vari servizi ed ai costi di smaltimento da attribuire alla parte fissa, in quanto, per motivi di natura tecnica/contabile, il piano finanziario è riferito alle voci di costo principali, fra le cui componenti economiche, ai fini del calcolo del costo del singolo servizio, possono essere considerate, in termini generali, alcune voci di spese fisse (personale ecc.) da definirsi in misura forfetaria stimate con calcolo in percentuale;

ATTESO, inoltre, che tale impostazione appare coerente in relazione a quanto disposto dall'art. 49 del D. Lgs 22/97, con particolare riferimento ai commi 4 e 11 ed art. 8 del D.P.R. 158/1999 ed in linea con le indicazioni dell'A.R.P.A.V. – Osservatorio Regionale Rifiuti del Veneto;

RITENUTO, ancora, con riferimento a quanto disposto dall'art. 49, comma 10 del D. Lgs. n.22/1997, di determinare le quote di percentuale da ripartire tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche come segue:

- utenze domestiche: percentuale copertura costi 60,00%
- utenze non domestiche percentuale copertura costi 40,00%

RITENUTO, quindi, in relazione alle valutazioni effettuate in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019, sia per quanto concerne i programmi amministrativi che per la qualità dei servizi da erogare, al fine di assicurare il pareggio del bilancio, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del D.P.R. 158/1999, di procedere alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2019 con la copertura nella misura del 100% del costo del servizio;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, che testualmente recita “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione, entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Richiamata la propria deliberazione n. 29 del 18/10/2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il DUP 2019-2021;

Visto l'Allegato “A” riportante la tabella delle tariffe TARI 2019;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla determinazione delle Tariffe TARI 2019;

VISTI:

- la Legge 27 dicembre 2013, n.147, Legge di stabilità per l'anno 2014, ai commi 641-648, che disciplina nel dettaglio la tassa rifiuti (TARI);

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTI

- i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, inseriti in atti;

RITENUTA in definitiva la proposta di deliberazione in oggetto meritevole di approvazione per

le motivazioni di fatto e di diritto in essa indicate, che si condividono e si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito:

PRESENTI:	8
FAVOREVOLI	7
ASTENUTI	1 (Scala)
CONTRARI	0

DELIBERA

1. di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione unitamente ai suoi allegati che, in originale, si allegano al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di determinare ai fini dell'applicazione della TARI anno 2019, quanto segue:

COSTO TOTALE SERVIZIO RIFIUTI € 200.282,45 pari al 100%

- <u>utenze domestiche</u>	percentuale copertura costi 60,00%
- <u>utenze non domestiche</u>	percentuale copertura costi 40,00%

3. Di approvare le tariffe di cui all'allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. Di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia;

5. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività o, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito:

PRESENTI:	8
FAVOREVOLI	8
ASTENUTI	0
CONTRARI	0

DELIBERA

Di dichiarare che la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, al fine di procedere alla predisposizione del ruolo per la riscossione della TARI - ANNO 2019 e stante la necessità di dover procedere all'approvazione del bilancio 2019-2021 nei termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
ALBERTO MAZZURANA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ORONZO CAMASTA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2019
--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto FERRARI VILER, quale responsabile di Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa

Brentino Belluno, lì 19/03/2019

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VILER FERRARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto FERRARI VILER, quale Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto, visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato/proponente, esprime, ai sensi del 1° comma dell'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa

Brentino Belluno, lì 19/03/2019

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
VILER FERRARI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata secondo le forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Oronzo CAMASTA)